



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 553 del 06/10/2026

Oggetto: CONVENZIONE CON L'A.S.L. TO3 PER LA GESTIONE DIETETICO-NUTRIZIONALE A FAVORE DI ASSISTITI IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD) - RINNOVO

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2573099.pdf.p7m

B06019D978BA73F9626E0C36E3D9339390AFFEEEE59EF1A554137C94CD6FFE28E7F1A0F792A8209D6C5DF0B
C42CF55E9A69239347C6D085BDF5AF1EF0F1E37A76

- all. 1.pdf.p7m

26C09C2F6627FEC6DE977864E89F6B97B2345022ECFCE42C3BDBE189BDD564852ED43AB6533C3C07DBB8D
8009F41332ABE88FB0287BE566F9ADB01C1EDCCC47C

- NOMINA A RESPONSABILE nutrizione artificiale.pdf.p7m

86F675367626EA05FFD876D4793144C5C8DF8315B4D9FF709176325042ACDA2C4826955FD69D50253D67D
8293B587255F473419E9E73EA5D316F821FB0B2607F

- Dietetico-Nutrizionale TO3 2026 Convenzione.pdf.p7m

A4170061AA702C4EB2E0C93FFE0DCE6BEC2A098226BA80FF40154E768287BE8754E80E6D39D727F343762D
495F112D1DE0116EF3639634BA7B73FFC348494CE2

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'A.S.L. TO3 PER LA GESTIONE DIETETICO-NUTRIZIONALE A FAVORE DI ASSISTITI IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD) - RINNOVO

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241 Dott.ssa WALTHER JENNY	Il Dirigente Responsabile della struttura proponente Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA
---	---

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Richiamate:
 - la D.G.R. 13-7456 del 19.11.2007 - integrata con D.G.R. 18-13672 del 29.3.2010 – che ha individuato la S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica di questa Azienda quale centro prescrittore di nutrizione domiciliare (NAD);
 - la D.G.R. 21-3634 del 30.7.2021 che ha riorganizzato la Rete regionale di Dietetica e Nutrizione Clinica, individuandone i Centri ed in particolare, quale Centro prescrittore di nutrizione domiciliare - per la relativa Area Omogenea di Programmazione - la Dietetica dell'A.S.L. TO3;
- Richiamata la Deliberazione n. 134 del 13/03/2025 con la quale l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano ha approvato la convenzione con l'A.S.L. TO3 per la gestione dietetico nutrizionale a favore di assistiti in nutrizione artificiale domiciliare (NAD) per l'anno 2025;
- Viste le mail del 23/09/2026 e la nota prot. n. 13624 del 24/09/2026 con le quali l'A.S.L. TO3 ha richiesto, per il biennio 2026/2027, il rinnovo della convenzione in oggetto alle medesime condizioni giuridiche ed economiche precedentemente sottoscritte;
- Acquisito in data 23/09/2026 il parere favorevole del Dirigente Responsabile della S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica, Dott. Marco Tinivella;
- Concordato in data 25/09/2026 il testo definitivo di convenzione;
- Rilavato che, nelle more di formalizzazione dell'atto, le prestazioni oggetto di convenzione, svolte in orario di servizio in favore di pazienti dell'A.S.L. TO3 a domicilio o ricoverati presso presidi ospedalieri o presso strutture socio sanitarie (RSA e RAF) site nel territorio, sono state comunque espletate;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della convenzione in oggetto per continuare la collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale TO3, nell'ambito della continuità delle cure sul territorio;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. Attività Amministrativa Area Sanitaria, che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della deliberazione;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione con l'A.S.L. TO3 per la gestione dietetico-nutrizionale a favore di assistiti in nutrizione artificiale domiciliare (NAD), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di stabilire che la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2027 e che le prestazioni rese nelle more della sua formalizzazione sono trattate alle medesime condizioni giuridiche ed economiche previste dalla stessa;
3. di dare atto che:
 - le prestazioni oggetto di convenzione vengono espletate dal personale afferente alla S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica in orario di servizio, in collaborazione con il personale sanitario dell'A.S.L. TO3;
 - l'A.S.L. TO3 rimborsa al personale coinvolto le spese di viaggio, sulla base della vigente normativa;
4. di registrare sul conto C251819B il rimborso delle spese di viaggio, ad avvenuto pagamento da parte dell'A.S.L. TO3;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
6. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo (art. 28 L.R. 10/95), al fine di formalizzare la convenzione in oggetto nel più breve tempo possibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Convenzione,
2. Atto di Nomina Responsabile trattamento dati

CONVENZIONE TRA L'A.S.L. TO3 E L'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LA GESTIONE DIETETICO-NUTRIZIONALE A FAVORE DI ASSISTITI DELL'A.S.L. TO3 IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD)

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (nel seguito denominata A.O.U. San Luigi), P.I. 02698540016, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Davide MINNITI, domiciliato ai fini della presente convenzione in Orbassano (TO), Regione Gonzole n. 10

E

l'Azienda Sanitaria Locale TO3 (nel seguito denominata A.S.L. TO3), P.I. e C.F. 09735650013, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni LA VALLE, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'A.S.L. TO3 in Via Martiri XXX Aprile n. 30 – Collegno (TO)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'A.S.L. TO3 mette a disposizione il proprio personale dipendente (dietologo e dietiste) per integrare le funzioni della S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica dell'A.O.U. San Luigi per la gestione dietetico-nutrizionale (Presa in Carico integrata) a favore di pazienti residenti nell'A.S.L. TO3 siano essi al domicilio, o ricoverati presso presidi ospedalieri o presso strutture socio sanitarie (RSA e RAF) site nell'omologo territorio, in Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) o ad essa candidati.

ART. 2

La Presa in Carico integrata ha l'obiettivo di garantire la continuità assistenziale sul territorio, attraverso il miglioramento dell'appropriatezza, la tempestività degli interventi e la riduzione dei disagi derivati dalla mobilitazione dei pazienti.

ART. 3

La Presa in Carico integrata viene attuata secondo protocolli condivisi, adottati in applicazione della normativa regionale vigente e con modalità di integrazione, compiti e funzioni per le quali si rimanda al disciplinare attuativo che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Quanto sopra nel rispetto dell'attuazione del D.Lgs. n. 66/2003 e dell'applicazione della Legge n. 161/2014.

ART. 3 bis

Nel caso in cui si manifestasse la necessità che le visite domiciliari fossero espletate da personale della S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica dell'A.O.U. San Luigi in sostituzione del personale dell'A.S.L. TO3, la copertura assicurativa per i rischi correlati a tale attività è posta a carico dell'A.S.L. TO3, considerandosi compresa nella valorizzazione della prestazione e sarebbe svolta in orario di servizio.

ART. 3 ter

Le eventuali spese di viaggio sostenute dal personale della S.S.D. Dietologia e Nutrizione Clinica dell'A.O.U. San Luigi, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti in NAD al proprio domicilio, saranno rimborsate dall'A.S.L. TO3.

ART. 4

L'A.S.L. TO3, l'A.O.U. San Luigi ed il personale coinvolto si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa privacy vigente ed, in particolare, dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs 196/03, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Ai fini dell'adempimento della presente Convenzione, le parti danno atto che l'ASL TO3 designa l'AOU San Luigi quale responsabile del trattamento mediante l'Allegato 2 al presente atto.

ART. 5

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2027; le prestazioni eventualmente rese nelle more del perfezionamento dell'atto saranno trattate alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dalla convenzione.

È fatta salva la disdetta di ciascuna delle Amministrazioni contraenti, da notificarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di mesi uno.

L'A.O.U. San Luigi, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 e dall'applicazione della Legge n. 161/2014 e, in considerazione del carattere prioritario dell'attività istituzionale, potrà interrompere, senza preavviso, l'attività di cui trattasi.

ART. 6

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro Torino.

ART. 7

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico dell' A.S.L TO3.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga di Orbassano
Il Direttore Generale
(Dott. Davide MINNITI)

Per l'Azienda Sanitaria Locale TO3

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni LA VALLE)

DISCIPLINARE ATTUATIVO

ASSISTENZA E GESTIONE DEI PAZIENTI RESIDENTI NELL'ASL TO3 IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD) O AD ESSA CANDIDATI.

- 1) L'oggetto della gestione dietetico-nutrizionale sono i pazienti ricoverati in Strutture Ospedaliere, Residenziali o al domicilio nel territorio dell'ASL TO3, in Nutrizione Artificiale.
- 2) La SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga garantisce la continuità assistenziale dei pazienti in NAD (os, enterale o parenterale) mediante la Presa in Carico integrata che implica:
 - Apertura di cartella clinica e aggiornamento del diario clinico (follow up programmato, rinnovi prescrittivi etc.);
 - Reperibilità telefonica (8 ore al giorno per 5 giorni la settimana) per corrispondere alle problematiche che non richiedono la presenza fisica del paziente e per i rinnovi prescrittivi o loro variazioni;
 - Reperibilità aggiuntiva con numero di cellulare dedicato per situazioni che rivestano carattere di maggiore urgenza
 - Ambulatorio dedicato tutti i giorni lavorativi (su prenotazione telefonica diretta) per interventi che non rientrano nel follow up programmato;
 - Disponibilità di accesso in P.S.
- 3) L'ASL TO3 garantisce la continuità *terapeutica* dei pazienti in NAD (os, enterale o parenterale) *presi in carico* mediante:
 - Apertura di cartella clinica e aggiornamento del diario clinico (follow up programmato, rinnovi prescrittivi etc.);
 - Disponibilità telefonica secondo presenza del personale dietistico nelle sedi di Rivoli e di Pinerolo
 - Reperibilità telefonica del medico (cell. privato), presente fisicamente nelle diverse sedi non quotidianamente
 - Il personale dell'ASL TO3 aggiorna costantemente la SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga sui pazienti presi in carico al fine di consentire la continuità assistenziale (vedi punto 2)
 - Il personale medico dell'ASL TO3 condivide i periodi di assenza con la SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga per permettere una migliore organizzazione del servizio nei periodi indicati.
- 4) La SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga opera in stretta collaborazione con il personale sanitario (medico e dietistico) in ruolo sul territorio dell'ASL TO3 che effettua direttamente ed in autonomia le prestazioni specialistiche sui pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri di Rivoli, Pinerolo e Susa in Nutrizione Artificiale Domiciliare (os, enterale, parenterale) o ad essa candidati, secondo procedure, linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici condivisi (allegato 1).
- 5) Le prestazioni di cui al punto 3), implicano il riconoscimento allo specialista

dietologo territoriale, da parte della SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga, anche della autonomia prescrittiva attraverso l'attivazione dell'account per l'accesso al programma informatico messo a disposizione dalla Vivimedical per la gestione della prescrizione.

6) Nel caso di pazienti ospiti di strutture socio sanitarie (RSA e RAF) ovvero al proprio domicilio, la richiesta di consulenza specialistica per la valutazione di un provvedimento di Nutrizione Artificiale è indirizzata alla SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga da parte della Direzione Sanitaria delle Strutture richiedenti oppure dal MMG per i Pazienti al domicilio.

7) La SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga concorda con il personale di riferimento di ASL TO3 l'esecuzione della prestazione presso gli ambulatori dei Presidi di Rivoli, Pinerolo o Susa oppure presso l'ambulatorio della SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga in relazione alle esigenze del Paziente ed alla disponibilità degli operatori sanitari.

Nel caso di Pazienti con criticità che ne controindicano la mobilitazione, la prestazione viene effettuata al domicilio del Paziente con una programmazione concordata, ove possibile, con il personale di riferimento di ASL TO3 e con la tempestività proporzionata all'urgenza.

ALLEGATO 1

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA NAD

Nutrizione Enterale Domiciliare per sonda (NED per sonda)

1. Valutazione delle indicazioni cliniche e socio-assistenziali all'intervento nutrizionale e scelta dell'accesso enterale (*SNG, PEG, PEJ, PRG, PRJ, Digiunostomia*);
2. Inizio della NE, raggiungimento del regime nutrizionale e verifica di tolleranza delle miscele, adeguatezza dell'accesso enterale e suo corretto funzionamento;
3. Attivazione della domiciliazione (*compilazione della cartella clinica nutrizionale e prescrizione Vivimedical*);
4. Esecuzione del training (gestione della NE e della sonda enterale, modalità di rinnovo della prescrizione);
5. Stesura della relazione nutrizionale di dimissione;
6. Contatto con la SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi per:
 - *informativa sulla procedura di attivazione in corso;*
 - *programmazione del follow up ambulatoriale a 1 mese circa dall'inizio NED per la continuità dietetico-nutrizionale c/o ambulatori dei Presidi ospedalieri di Pinerolo/Rivoli/Susa o dell'AOU San Luigi;*
 - *invio della cartella clinica e relativa documentazione alla SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga (via fax o e-mail)*

Nutrizione Enterale Domiciliare per os (NED per os)

1. Valutazione delle indicazioni cliniche e socio-assistenziali all'intervento nutrizionale (integratori proteico-calorici, prodotti per disfagia);
2. Inizio della NED per os, verifica della tolleranza e del gradimento;
3. Esecuzione del counselling (*gestione NED per os e modalità di rinnovo prescrizione*);
4. Attivazione NED per os (*compilazione della cartella clinica nutrizionale e prescrizione Vivimedical*);
5. Contatto con la SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga per:
 - *informativa sulla procedura di attivazione in corso;*
 - *programmazione del follow up per la continuità dietetico-nutrizionale c/o i Presidi ospedalieri di Pinerolo/Rivoli/Susa o dell'AOU San Luigi;*
 - *invio della cartella clinica e relativa documentazione alla SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga (via fax o e-mail)*

Nutrizione Parenterale Domiciliare Oncologica (NPD-onco)

1. Valutazione delle indicazioni cliniche e socio-assistenziali all'intervento nutrizionale;
2. Scelta dell'accesso venoso centrale (*media durata: Hohn, PICC*);
3. Attivazione ADI/UOCP;
4. Inizio della NPD-Onco, raggiungimento del regime nutrizionale e verifica della tolleranza (*assetto glico-lipidico, idro-elettrolitico*), controllo adeguatezza e funzionamento dell'accesso venoso centrale
5. Attivazione NPD Onco (*compilazione della cartella clinica nutrizionale e prescrizione secondo modulistica delle Farmacie ASL*);
6. Esecuzione training NPD-Onco (*gestione NP, rinnovo prescrizione*);
7. Stesura della relazione nutrizionale di dimissione;
8. Contatto col la SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga per:
 - *informativa sulla procedura di attivazione in corso;*

- *programmazione del follow up ambulatoriale a 15 giorni circa dall'inizio NPD-Onco per la continuità dietetico-nutrizionale (c/o ambulatori dei Presidi ospedalieri di Pinerolo/Rivoli/Susa o dell'AOU San Luigi;*
- *invio della cartella clinica e relativa documentazione alla SSD Dietologia e Nutrizione Clinica dell'AOU San Luigi Gonzaga (via e-mail)*

ALLEGATO 2

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Azienda Sanitaria Locale TO3, con sede legale in Via Martiri XXX Aprile n° 30, 10093 Collegno (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 09735650013, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rappresentata legalmente dal Direttore Generale pro tempore, considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche "GDPR"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;

- preso atto che già l'art. 4, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: "Codice") definisce il "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali;
- preso atto che già l'art. 29 del Codice e l'art. 28 del GDPR attribuiscono al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- considerato che il Titolare tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del GDPR;

premesso che il TITOLARE e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (nel seguito denominata A.O.U. San Luigi), P.I. 02698540016, rappresentata dal Direttore Generale p.t., sussiste una specifica convenzione avente ad oggetto la **"gestione dietetico-nutrizionale a favore di assistiti di A.S.L.TO3 in nutrizione artificiale domiciliare"**, di cui tale atto è parte integrante, e considerato che i servizi compresi in tale convenzione comportano il trattamento dei dati personali e di salute (dati particolari) ai sensi del GDPR e del Codice come emendato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

NOMINA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (nel seguito denominata A.O.U. San Luigi), P.I. 02698540016, rappresentata dal Direttore Sanitario p.t, quale Responsabile del trattamento dei dati personali nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione della suesposta convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

- 1.1. Il Titolare ha valutato che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 28, comma 1. Pertanto, con la presente, il Titolare nomina il soggetto, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28

del GDPR, con specifico riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi all'esecuzione delle prestazioni previste della citata convenzione (di seguito "Convenzione").

1.2. Il Responsabile accetta la nomina e nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati determinati dal Titolare, si impegna a:

- segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei requisiti espressi all'articolo, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi;
- trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi regolati dalla Convenzione e secondo le istruzioni fornite dal Titolare. In caso di indisponibilità tecniche e/o economiche o tali che il diritto dell'Unione e/o nazionale impongano al Responsabile di non aderire alle istruzioni, quest'ultimo informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto dell'Unione e/o nazionale vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione fornita dallo stesso violi il GDPR o altre disposizioni, dell'Unione e/o nazionali, relative alla protezione dei dati;
- nominare per iscritto, ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR, ricorrendone i presupposti, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), fornendone i recapiti di contatto all'articolo del presente Atto.

2. Durata della nomina e cancellazione dei dati al termine del trattamento

- 2.1.** La nomina avrà durata pari a quella della convenzione e perderà efficacia, salvo quanto previsto al successivo articolo, alla data di cessazione.
- 2.2.** Qualora la Convenzione venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare e dovrà procedere secondo quanto previsto all'articolo.
- 2.3.** Il Titolare si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente nomina in caso di inosservanza, da parte del Responsabile, di quanto ivi previsto o regolamentato dalla normativa vigente, in tal caso, il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare e dovrà procedere secondo quanto previsto all'articolo.
- 2.4.** Alla cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento da parte del Responsabile o della Convenzione, il Responsabile, a discrezione del Titolare sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione. È fatta salva la conservazione, solo nei casi in cui sia richiesta da norme di legge o, previa adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, si renda necessaria per finalità difensive e nei limiti di prescrizione previsti dal diritto nazionale in relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all'erogazione dei servizi o all'esecuzione dei trattamenti. In tutti i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto, contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare, se non per le finalità imposte dalla legge e per il periodo strettamente necessario a tale scopo. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità di tale dichiarazione.

3. Sub-responsabili

- 3.1. Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Responsabile ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo.
- 3.2. Con cadenza annuale il Responsabile si impegna ad inviare al Titolare, a mezzo PEC all'indirizzo indicato all'articolo, l'elenco aggiornato dei soggetti terzi nominati sub-responsabili, tali che presentino garanzie idonee a rispettare i requisiti del GDPR e a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
- 3.3. Il Responsabile si impegna a nominare i sub-responsabili mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, imponendo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, contenuti nel presente Atto di nomina, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
- 3.4. Il Responsabile riconosce di conservare, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità nell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile, così come previsto dall'art. 82, comma 1 del GDPR, salvo quanto previsto dall'art. 82, comma 3.

4. Persone autorizzate al trattamento

- 4.1. Il Responsabile s'impegna a designare per iscritto, quali persone autorizzate al trattamento, i soggetti a cui è affidato il trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare e ad impartire a tali incaricati le necessarie istruzioni e formazione sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione.
- 4.2. Il Responsabile deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con l'indicazione dei rispettivi trattamenti affidati e relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
- 4.3. Il Responsabile provvede a vigilare sull'operato delle persone autorizzate di cui all'articolo in merito alle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.
- 4.4. Nel caso in cui la Convenzione abbia ad oggetto lo svolgimento, da parte del Responsabile, anche di servizi di amministratore di sistema, lo stesso si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel seguente articolo.

5. Amministratori di sistema

Il presente articolo si applica se e solo se, la Convenzione sottostante la presente nomina, comprende servizi di Amministratore di sistema.

- 5.1. Il Responsabile deve designare, quali Amministratori di sistema, i soggetti compresi nel proprio organico che presentino le capacità ed affidabilità e requisiti previsti nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), e successive modifiche e integrazioni.
- 5.2. L'elenco completo e aggiornato degli estremi identificati degli Amministratori di sistema designati, deve essere trasmesso al Titolare a mezzo PEC, all'indirizzo indicato all'articolo, contestualmente alla presente nomina e ogni qualvolta una variazione lo renda necessario.
- 5.3. Il Responsabile s'impegna a verificare, almeno annualmente, l'operato e le caratteristiche soggettive degli Amministratori di sistema, in riferimento al Provvedimento citato all'articolo e per accertare la

corrispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per il trattamento dei dati personali.

- 5.4. Il Responsabile ha l'obbligo di registrare in archivi inalterabili, i dati inerenti agli accessi degli Amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori) e di conservarli per il tempo previsto dalla normativa vigente.

6. Modalità di trattamento dei dati personali

- 6.1. Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del GDPR.
- 6.2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile si impegna a mettere in atto e a mantenere, per tutto il periodo di validità della presente nomina, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della normativa vigente.
- 6.3. Ove applicabile ai sensi dell'art. 30, comma 5 del GDPR, il Responsabile deve predisporre il Registro dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, contenente almeno le seguenti informazioni:
- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - se del caso, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, e per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative messe in atto per la protezione dei dati personali.
- 6.4. Il Responsabile del trattamento è tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 6.5. Il Responsabile non comunica e/o diffonde i dati conferiti dal Titolare, senza sua esplicita autorizzazione, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria.

7. Violazione dei dati personali (Data Breach)

- 7.1. Il Responsabile si impegna a informare il Titolare senza ingiustificato ritardo e non oltre le 12 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati personali che riguardi o afferisca ai trattamenti eseguiti dal Responsabile stesso o da qualsivoglia sub-responsabile da questo nominato. La comunicazione deve essere inoltrata al Titolare a mezzo PEC, all'indirizzo indicato all'articolo.
- 7.2. La comunicazione di cui al precedente articolo deve dettagliare almeno le seguenti informazioni:
- a. data evento (anche presunta)
 - b. data del momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento
 - c. fonte della segnalazione della violazione
 - d. descrizione della natura della violazione dei dati personali
 - e. indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero di interessati i cui dati personali sono oggetto della violazione

- f. descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali
- g. descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi
- h. indicazione del nome e dei recapiti del Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Responsabile ex art. 37 del GDPR o, in mancanza, della persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dei dati personali comunicata.

7.3. Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (p.e. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo competente, eventuale comunicazione agli interessati).

8. Attività in cui si richiede la cooperazione con il Titolare

8.1. Rapporti con l'Autorità di Controllo

- a. Il Responsabile si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare, ove consentito, in merito ad ispezioni, richieste o comunicazioni eseguite da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria con riferimento ai trattamenti dei dati personali.
- b. Il Responsabile si impegna a collaborare col Titolare in buona fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata richiesta scritta del Titolare, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo e/o per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni.
- c. In caso di contenzioso, il Responsabile si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e il supporto richiesti dal Titolare, nei limiti delle proprie competenze.

8.2. Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

- a. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del GDPR e pertanto si obbliga a:
 - I. comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, trasmessa dagli interessati, direttamente o tramite un sub-responsabile;
 - II. assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.
- b. Gli obblighi esposti al precedente articolo restano in capo al Responsabile anche qualora, a seguito dello scioglimento della Convenzione, lo stesso sia autorizzato a compiere ulteriori trattamenti dei dati personali ai sensi dell'articolo del presente Atto di nomina.

8.3. Audit

- a. Il Responsabile rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Convenzione di Nomina, consentendo al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile prende altresì atto che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.
- b. Il Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 90 giorni precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro

soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i Dati Personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei Dati Personali al presente Contratto di Nomina e alla Normativa Privacy.

- c. Il Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del Contratto di Nomina e della Normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.
- d. Il Responsabile dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente articolo dell'Atto di nomina.

8.4. Valutazione d'impatto

Il Responsabile si impegna a fornire assistenza al Titolare per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("Data Protection Impact Assessment" - DPIA), ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal Responsabile in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali.

9. Comunicazione tra le Parti

Ogni comunicazione tra le Parti da compiersi nell'ambito dell'esecuzione del presente Atto di nomina, salvo diversa disposizione espressa dagli articoli precedenti, deve essere formulata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC o comunque modalità che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, ai recapiti di seguito indicati:

Recapiti del Titolare

Azienda Sanitaria Locale TO3

Indirizzo: Via Martiri XXX Aprile n. 30, Collegno (TO)

Indirizzo PEC: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

Indirizzo e-mail del DPO: dpo@aslto3.piemonte.it

Recapiti del Responsabile Esterno

Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano

Indirizzo: Via Regione Gonzole n. 10, Orbassano (TO)

Indirizzo PEC: aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it

Indirizzo e-mail del DPO: rpd@sanluigi.piemonte.it

Copia della presente Nomina dovrà essere restituita debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.

L'allegato A e le istruzioni operative (qualora allegate) fanno parte integrante e sostanziale dell'atto di nomina.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO <i>(Legale Rappresentante dell'ASL TO3 (Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)</i>	IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO <i>(Direttore Sanitario dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)</i> <i>Dott. Salvatore Di Gioia</i>
Per accettazione Data _____ (Timbro e firma) _____	Per accettazione Data _____ (Timbro e firma) _____



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 553 del 06/10/2026

Oggetto: CONVENZIONE CON L'A.S.L. TO3 PER LA GESTIONE DIETETICO-NUTRIZIONALE A FAVORE DI ASSISTITI IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD) - RINNOVO.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

06/10/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)